

Avv. Monica Giardino
87040 Castrolibero (CS) – Viale della Resistenza 52
Tel e Fax 0984851489
Pec: avv.monicagiardino@pec.giuffre.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare

PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/12

**Con istanza di omologa e di sospensione delle rate e di eventuali
procedure esecutive.**

Il Sig. Dott. Donato Bruno, Codice Fiscale DNTBRN48L30D086E, nato a Cosenza il 30/07/1948 e residente in Roggiano Gravina (CS) alla Via Degli Oleandri 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Giardino (cod. fis. GRDMNC74E44F839I) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castrolibero (CS) Viale della Resistenza 52, giusta procura su foglio separato da considerarsi come apposta in calce al presente atto, (fax 0984/851489 e indirizzo PEC avv.monicagiardino@pec.giuffre.it, presso i quali dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio)

PREMESSA

Il Sig. Dott. Donato Bruno, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 dl 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 18/02/2018 innanzi allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza depositava a mezzo della sottoscritta Avv. Monica Giardino, domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Veniva nominata la dott.ssa Annamaria Mannarino quale gestore della composizione della crisi.



Pertanto il Sig. Dott. Donato Bruno, per mezzo del proprio procuratore, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012, ha predisposto la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- è **pensionato** essendo stato in precedenza un dipendente della Pubblica Amministrazione.
- si trova in uno **stato di sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

CAUSE DI INDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA



Il ricorrente, a causa di gravi problemi di salute è stato costretto ad un pre pensionamento.

Il sig. Dott Donato Bruno come da certificato medico del 20 Marzo 2017 che si allega risulta affetto da - epatite cronica hcv correlata in fase attiva , - Diabete Mellito Tipo 2 , - Riduzione visus quale esiti di distacco di retina, sindrome ansiosa depressiva .

Il sig. Dott Donato Bruno contraeva diversi rapporti debitori con istituti bancari e società finanziarie, in parte destinati alla copertura delle spese mediche, in parte volti all'estinzione delle predette obbligazioni debitorie.

Infatti la grave malattia che ha colpito il sig. Dott Donato Bruno ha comportato un notevole dispendio di denaro per i quali è stato necessario rivolgersi ad istituti di credito e società finanziarie non essendo sufficiente la sola pensione dell'istante , per di più lo stesso nel momento in cui non riusciva a far fronte ai vari piani di ammortamento era costretto a richiedere nuovi finanziamenti con tassi di interesse elevati per estinguere i precedenti, il tutto con aggravio della situazione debitoria dell'istante.

Ulteriore elemento che ha pregiudicato la già difficile situazione economica dell'istante deve essere ravvisata anche nel mancato adeguamento della pensione rispetto all'inaspettato aumento del costo della vita.

Per di più considerato che le rate dei diversi piani di ammortamento comprono interamente l'importo della pensione, unica fonte di reddito dell'istante, vi è da aggiungere che oggi al sig. dott. Donato Bruno, non rimane alcuna disponibilità economica neanche per il mantenimento proprio e della moglie.

RESOCONTO PAGAMENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Negli ultimi 5 anni il debitore si è reso solvibile



SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

CHIROGRAFARIE

- in data 29.03.2016 veniva finanziato l'importo di € 5.000,00 con Findomestic ;
- in data 31.05.2016 veniva finanziato l'importo di € 21.445,46 con cessione pensionati enti ;
- in data 28.11. 2017 Findomestic erogava un prestito di € 64.000,00, regolarmente onorato;
- in data 11.01.2019 veniva erogato da Unicredit un prestito personale di € 25.000, regolarmente onorato ;

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono riassunti nel seguente prospetto:

ISTITUTO DI CREDITO	SOMMA RESIDUA
Findomestic (Chirografario)	€ 1.859,24
Cessione pensionati Enti Unicredit (Chirografario)	€ 20.667,00
Findomestic (Chirografario)	€ 49.294,72
Unicredit (Chirografario)	€ 30.343,36
TOTALE crediti	€ 102.164,32

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti.

Le spese minime strettamente necessarie al sostentamento del ricorrente e della moglie a carico ammontano ad € 1.200,00 mensili e comprendono:



Vitto	€ 400,00
Utenze	€ 200,00
Trasporto	€ 120,00
Igiene casa e cura persona	€ 80,00
Spese Mediche	€ 400,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1200,00

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente e per le quali non è stata indicata neanche una voce per imprevisti, la situazione reddituale dell'istante allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi è la seguente:

TABELLA REDDITI

Modello	Modello	Modello
730 / 2016	730/2017	730/ 2018
		Reddito imponibile
Reddito imponibile	Reddito imponibile	€
€ 30.927,00	€ 31.008,00	31.008,00

Complessivamente, dunque, allo stato attuale il Sig. Dott. Donato Bruno può contare mediamente su entrate nette mensili pari a circa € 1.700,00

Elenco di tutti i beni del debitore

Il ricorrente non intesta beni immobili di proprietà.

Il Sig. Dott. Donato Bruno intesta un 'autovettura modello Polo acquistata nel 2008 già usata.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori tutti chirografari nei termini di seguito specificati. In particolare il debitore propone il pagamento del 40 % delle posizioni chirografarie



Avv. Monica Giardino
87040 Castrolibero (CS) – Viale della Resistenza 52
Tel e Fax 0984851489
Pec: avv.monicagiardino@pec.giuffre.it

L'esposizione debitoria con gli istituti di credito e con le società finanziarie (tutte posizioni chirografarie) è di € 102.164,32 a cui vanno, però sommate in prededuzione € 5.886,68 quali spese della procedura:

€ 3.886,68 per spese OCC ed gestore dott.ssa Anna Maria Mannarino
€ 2.000,00 onorario ed oneri di legge dell' Avv. Monica Giardino
procuratore costituito dell'istante.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, l'integrale soddisfacimento in prededuzione delle spese della procedura comprensive dell' onorario del gestore della composizione della crisi dott.ssa Anna Maria Mannarino e di quello dell' Avv. Monica Giardino, procuratore costituito della parte istante, oltre il 40% delle esposizioni chirografarie con istituti di credito e finanziarie secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali dell'istante e delle spese necessarie al suo sostentamento dignitoso.

Poiché le entrate mensili ammontano a circa € 1.700 e la somma minima di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze vitali del suo nucleo familiare, composto anche dalla moglie che non svolge alcuna attività lavorativa, è di circa € 1.200,00 al mese, senza considerare eventuali spese per imprevisti, è ragionevole destinare la somma mensile di circa € 550,00 a soddisfare tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito.

PIANO RATEALE

Il piano proposto prevede il pagamento dell'importo di € **40.865,73** pari a circa il 40% dell'esposizioni debitorie con istituti di credito e



Avv. Monica Giardino
 87040 Castrolibero (CS) – Viale della Resistenza 52
 Tel e Fax 0984851489
 Pec: avv.monicagiardino@pec.giuffre.it

finanziarie che ammonta ad € 102.164,32, oltre € 5886,68 per spese procedura di cui € 3886,68 per per spese OCC e gestore dott.ssa Anna Maria Mannarino, ed € 2.000,00 quale onorario ed relativi oneri di legge dell' Avv. Monica Giardino, procuratore costituito della parte istante, il tutto mediante un pagamento in n. 84 rate mensili costanti di cui le prime 10 dell'importo di € 588,86 e le successive di € 552,24, da corrispondere con scadenza entro la fine di ogni mese.

Creditore	Grado	Importo	% Soddisfo	Soddisfo	Rata mensile moratoria di 10 mesi	Rata mensile da n. 11 a n. 84
O.C.C. E gestore	Predeuzione	3886,68	100%	€ 3.886,68	€ 388,86	-
Dott.ssa Anna Maria Mannarino						
Avv. Monica Giardino	Predeuzione	€ 2.000,00	100%	€2. 000,00	€ 200,00	-
procuratore costituito parte istante						
Findomestic	Chirografario	€ 1859,24	40,00%	€ 743,70	-	10,07
Cessione pensionati Enti	Chirografario	€ 20.667,00	40%	€ 8266,8	-	111,71
Findomestic	Chirografario	€ 49294,72	40,00%	€ 19.717,89	-	266,45
Unicredit	Chirografario	€ 30.343,36	40,00%	€ 12.137,34	-	164,01
TOTALE		€ 108.051,00		€ 46.752,41	€ 588,86	552,24

Ulteriori considerazioni sulla MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

La giurisprudenza sul tema, espressasi in materia di fallimento e procedure concorsuali e, quindi, applicabile per analogia alla procedura che occupa, ha più volte sottolineato come “la verifica in



ordine al requisito della meritevolezza posto dall'art 181 n. 4, legge fall., postula una valutazione delle cause del dissesto e della condotta del debitore, la quale, in assenza di ulteriore precisazione, deve essere esaminata nell'ottica di un apprezzamento positivo della sua correttezza non tanto morale, quanto professionale, che non può essere esclusa neppure quando si riscontrino errori di gestione o comportamenti non immuni da critiche" (in tal senso ex multis Cass. Civ. sez. I, 10/02/2006 n. 2972).

Del resto non può sottacersi che, in generale la persona fisica/consumatore che si è rivolge all'Istituto di credito o alla Società Finanziaria per l'ottenimento di un prestito è solitamente (e come nel caso di specie) un soggetto che non ha competenza in materia bancaria/finanziaria, ma anzi, un soggetto che, al fine di ottenere una somma di denaro produce una serie di documenti attestanti redditi e patrimonio, nonché la presenza di altri debiti che gravano sugli stessi, che verranno valutati da un soggetto (l'Istituto di Credito) che riveste la qualifica di professionista e che, proprio per le competenze di cui dispone, è in grado di valutare se il richiedente sia o meno in grado di sostenere l'obbligazione da assumere e, solo, dopo una tale verifica eroga il prestito/finanziamento richiesto.

Alla luce di tale ulteriore considerazione è necessario valutare, ai fini della meritevolezza dell'istante, anche il comportamento dei creditori ed in particolare di quelli che hanno erogato i prestiti più recenti ed escludere così che in fase di richiesta del nuovo prestito si possa anche astrattamente configurare un comportamento poco diligente dell'istante che, di fatto, si è affidato al giudizio di un professionista in materia che ha (o avrebbe dovuto), per poter approvare la richiesta di finanziamento, valutato ab origine, la sostenibilità del debito: trattasi, in buona sostanza di una negligente valutazione del c.d. merito



creditizio da parte dell'Ente Finanziatore. In particolare, nella fattispecie in esame, si ravvisa una ipotesi di mancato responsible lending dell'Istituto Finanziatore che, come noto, si può però rinvenire nell'art. 124 bis del TUB, che così dispone: “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. L'articolo in parole riferisce esplicitamente la doverosità al compimento dell'attività di valutazione del c.d. merito creditizio del soggetto che richiede il prestito.

In sostanza il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr cass n. 7030/2006).

CONVENIENZA DEL PIANO

Convenienza esiste per i creditori tutti chirografari, questi ultimi infatti dovrebbero procedere esecutivamente con l'unica ulteriore strada percorribile, il pignoramento della pensione, ai sensi dell'art. 545 cpc.

Tuttavia va tenuto presente che il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 ha aggiunto al citato articolo gli ultimi tre commi stabilendo in particolare che “*Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di*



Avv. Monica Giardino
87040 Castrolibero (CS) – Viale della Resistenza 52
Tel e Fax 0984851489
Pec: avv.monicagiardino@pec.giuffre.it

indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”

RICHIESTA IN VIA PRELIMINARE DI SOSPENSIONE DELLE RATE IN CORSO E DI EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE.

Per come già detto il sig. Dott. Donato Bruno si trova per causa a lui non imputabile in una situazione di sovraindebitamento tale per cui le rate dei diversi piani di ammortamento coprendo interamente l'importo della pensione, unica fonte di reddito dell'istante, non lasciano più alcuna disponibilità economica neanche al mantenimento.

Pertanto si chiede sin da subito che l'Ill.mo sig. Giudice disponga in via preliminare ed anche prima del provvedimento di omologa l'immediata sospensione delle rate dei finanziamenti attualmente in corso e di eventuali procedure esecutive ciò al fine di consentire le cure necessarie per la salute dell'istante ed il mantenimento proprio e della moglie.

CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Fidando che la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, disponendo in via preliminare la



Avv. Monica Giardino
87040 Castrolibero (CS) – Viale della Resistenza 52
Tel e Fax 0984851489
Pec: avv.monicagiardino@pec.giuffre.it

sospensione immediata delle rate e di ogni ed eventuale azione
esecutiva, si rimane in attesa della decisione dell'On.le Tribunale.

Con Osservanza

Castrolibero – Cosenza 25 Settembre 2019 Avv. Monica Giardino

